



Il medico di base può essere scelto anche in altro Comune della stessa ASL

Data 03 febbraio 2006
Categoria professione

Il TAR del Lazio sancisce che l'ambito territoriale di scelta del medico di medicina generale è l'intero territorio della ASL policomunale.

Il TAR Lazio, n. 8296 del 11/05/2005, ha sancito che, in base alla Legge 833-/78, il diritto di libera scelta del medico, pur non avendo valore assoluto, soggiace soltanto al limite oggettivo della disponibilità dell'organizzazione dei servizi sanitari. Infatti la scelta del medico è limitata all'ambito dei medici convenzionati col SSN, ma deve essere basata sulla fiducia, che assume un rilievo preminente. Da ciò deriva che la scelta può essere effettuata nell'intero ambito di un grande comune, comprendente più unità sanitarie, ma viceversa, non può essere limitata in ambiti infracircostrizionali quando le Unità Sanitarie siano pluricomunali, provocandosi una irrazionale disparità fra i cittadini (e medici) dei grossi centri e gli abitanti (e medici) di piccoli comuni vicini accorpati in unica U.S.L. Appare quindi irrazionale ed in contrasto con la disciplina di cui alla legge n. 833 del 1978 il restringimento del potere di scelta del medico convenzionato in ambiti più ristretti rispetto all'intero ambito territoriale della U.S.L. di appartenenza a struttura pluricomunale; illegittimo appare il diniego opposto dalla Amministrazione Sanitaria alla richiesta del medico di poter ricevere scelte da parte di assistiti residenti in Comuni diversi ma pur sempre rientranti nell'ambito territoriale dell'Azienda.

(DZ-GZ)

Fonte: TAR Lazio, sentenza n. 8296 del 11/05/2005,